SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 133° — Numero 223**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 22 settembre 1992** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1992.

Istituzione, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento per gli affari economici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1988, come rettificato e modificato con propri decreti in data 12 maggio 1989, 27 aprile 1990, 27 novembre 1990, 18 luglio 1991, 2 marzo 1992 e 11 aprile 1992, recante fra l'altro l'organizzazione di uffici e dipartimenti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'opportunità di adeguare l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle attuali esigenze conoscitive e di coordinamento tecnico dell'attività di Governo in materia economico-finanziaria, attraverso l'istituzione di un Dipartimento per gli affari economici nell'ambito del Segretariato generale;

Decreta:

Art. 1.

1. E' istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per gli affari economici.

Art. 2.

1. Al Dipartimento per gli affari economici sono attribuite le seguenti competenze:

a) partecipare alla fase istruttoria dei provvedimenti legislativi ai fini di valutarne gli effetti economici e finanziari nonché le compatibilità con le priorità enunciate nel programma di Governo;

b) effettuare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, in generale e per specifici aspetti settoriali, valutandone la coerenza economico-finanziaria agli obiettivi programmati;

c) svolgere azione di coordinamento tecnico per il tempestivo conseguimento degli obiettivi programmati, seguendo a tal fine l'attività degli organi della pubblica amministrazione preposti alla spesa, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica;

d) assicurare il collegamento con i comitati ed i gruppi di lavoro interministeriali competenti in materia di politica economica e produttiva, di commercio estero e di cooperazione internazionale, seguire l'attuazione delle deliberazioni adottate ed acquisire i dati sui risultati conseguiti;

e) curare studi, ricerche e documentazione e provvedere all'elaborazione di dati relativi a specifici aspetti dell'economia nazionale e internazionale;

f) assicurare il collegamento con i sistemi informativi e gli apparati di ricerca operanti nelle materie di propria competenza nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di altre amministrazioni e di altri organismi pubblici e privati;

g) curare ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze in materia economico-finanziaria dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Segretario generale.

Art. 3.

1. Il Dipartimento per gli affari economici comprende i seguenti uffici:

Ufficio per il coordinamento dell'attività economica del Governo;

Ufficio per la ricerca e la documentazione economica.

2. L'Ufficio per il coordinamento dell'attività economica del Governo, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *g)* e si articola nei seguenti servizi:

Servizio finanza pubblica;

Servizio attività produttive, ricerca e innovazione;

Servizio mercati finanziari e sistema creditizio;

Servizio politica economica estera e problemi dell'integrazione economica europea;

Servizio investimenti pubblici e nuove strumentazioni.

3. L'Ufficio per la ricerca e la documentazione economica provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *e)* ed *f)* e si articola nei seguenti servizi:

Servizio studi;

Servizio documentazione.

Art. 4.

1. Nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988 di cui alle premesse:

al comma 1 è soppressa la lettera *g)*;

al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: «Servizio affari economici».

Art. 5.

1. Il capo del Dipartimento per gli affari economici assicura il coordinamento tra il lavoro degli uffici del Dipartimento stesso e l'attività del comitato degli esperti del Presidente.

Roma, 10 settembre 1992

Il Presidente: AMATO

92A4302

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 1992.

Incorporazione dell'Ufficio per il sistema statistico nell'Ufficio del coordinamento amministrativo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1988, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti istituzione e organizzazione di uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1992 istitutivo dell'Ufficio per il sistema statistico;

Ritenuto opportuno di procedere ad integrazioni e modifiche del predetto decreto 12 agosto 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Ufficio per il sistema statistico, istituito con proprio decreto del 12 agosto 1992, è incorporato nell'Ufficio del coordinamento amministrativo.

Art. 2.

1. Le funzioni di segreteria della commissione di garanzia per l'informazione statistica previste dall'art. 12, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono assicurate dal Dipartimento degli affari generali e del personale.

Roma, 14 settembre 1992

Il Presidente: AMATO

92A4303

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 1992.

Riscossione tramite ruoli, da affidare in esazione ai concessionari del servizio riscossione tributi, dei contributi dovuti da società cooperative per spese relative ad ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che prevede l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 2, terzo comma, del citato decreto presidenziale del 28 gennaio 1988, n. 43, il quale prevede l'emissione di un apposito decreto da parte del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro interessato, ai fini dell'affidamento a servizio centrale della riscossione di crediti dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prevede il versamento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un contributo, da parte delle società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale emanato il giorno 8 ottobre 1973, modificato con decreto ministeriale del 29 marzo 1989 che determina le modalità di accertamento e di riscossione del predetto tributo;

Vista la nota n. 4444 del 16 luglio 1991 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, su analogo parere dell'Avvocatura generale dello Stato, ha manifestato la necessità di avvalersi, per la riscossione delle somme dovute dalle citate società cooperative, del servizio centrale della riscossione;

Visto che nella fattispecie si tratta di crediti dello Stato per cui può trovare applicazione la procedura prevista dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43;

Visto il parere della commissione consultiva istituita dall'art. 3 del citato decreto presidenziale n. 43 del 28 gennaio 1988 espresso in data 25 novembre 1991 che qui deve intendersi integralmente riportato:

Decreta:

La riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative non aderenti all'associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le spese relative alle ispezioni ordinarie, nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero stesso è effettuata mediante ruoli.

Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste dall'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43.

Contro le risultanze dei ruoli di cui sopra si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del decreto 14 ottobre 1973.

Roma, 13 marzo 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

92A4325

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 settembre 1992.

Sostituzione di un componente la 3ª circoscrizione elettorale per le elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al suddetto regolamento;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 23 giugno 1992, con il quale sono state indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992 le elezioni dei rappresentanti del personale civile in sono al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa e sono state determinate le circoscrizioni elettorali;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 31 luglio 1992 con il quale sono state costituite le commissioni elettorali centrali e circoscrizionali;

Considerato che per sopravvenuta indisponibilità è necessario sostituire un membro della 3 commissione elettorale circoscrizionale;

Viste le terne di nominativi, proposte dal consiglio di amministrazione per la designazione dei componenti le commissioni elettorali, nell'adunanza del 16 giugno 1992;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 24 luglio 1992, citato nelle premesse, è modificato nel senso appresso indicato:

3ª circoscrizione elettorale:

il capo tecnico Gallina Alessandra è sostituito nell'incarico dal coll. amm.vo Di Mattia Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale della Difesa, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 721, citato nelle premesse.

Roma, 7 settembre 1992

Il Ministro: ANDÒ

92A4311

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 6 agosto 1992.

Rideterminazione delle direzioni di atterraggio nell'aeroporto di Biella-Cerrione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 5 luglio 1966, con cui sono state determinate le direzioni di atterraggio nell'aeroporto di Biella-Cerrione, ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione;

Considerato che, rispetto a quanto disposto dal succitato decreto ministeriale 25 maggio 1966 sono intervenute modifiche a seguito dell'attuazione di interventi di potenziamento effettuati sull'aeroporto e che quindi è necessario procedere alla riformulazione del decreto relativo alle direzioni di atterraggio nell'aeroporto di Biella-Cerrione;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Biella-Cerrione come segue:

coordinate geografiche:

latitudine 45° 29' 41";

longitudine 08° 06' 11";

direzione di atterraggio riferita all'orientamento geografico: 337°-157°;

lunghezza della pista: mt 1.500;

livello medio dell'aeroporto mt 272,39 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 34: mt 263,92 s.l.m.;

testata 16: mt 281,93 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto né al volo notturno né al traffico strumentale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1992

Il Ministro: TESINI

92A4312

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 agosto 1992.

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per il 1993.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 21 luglio 1992, con il quale è stato determinato il calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 1993;

Vista la comunicazione in data 27 agosto 1992, con la quale l'Unione delle Comunità ebraiche italiane rappresenta che, relativamente alla festa di Pesach (Pasqua), è stato erroneamente indicato il giorno 14 aprile in luogo del 12 aprile;

Ritenuto di dover aderire alla richiesta;

Richiamati gli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche, tenuto conto della menzionata rettifica, è determinato, per l'anno 1993, come segue:

tutti i sabati;

5-6-7-12-13 aprile: Pesach (Pasqua);

26-27 maggio: Shavuoth (Pentecoste);

27 luglio: digiuno del 9 di Av;

16-17 settembre: Rosh Ha Shanà (Capodanno);

24-25 settembre: vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

30 settembre-1°-7 ottobre: Succoth (Festa delle Capanne);

8 ottobre: Simhat Torà (Festa della legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 1992

Il Ministro: MANCINO

92A4326

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 settembre 1992.

Procedura di controllo relativa al regime di aiuto diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole in applicazione del regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio e del regolamento CEE n. 615/92 della Commissione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio del 12 dicembre 1991, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole;

Visto il regolamento CEE n. 615/92 della Commissione del 10 marzo 1992 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 302, concernente il regolamento per la concessione dell'aiuto diretto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole in applicazione del regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio e del regolamento CEE n. 615/92 della Commissione, in particoalre l'art. 6, par. 4;

Vista la circolare ministeriale 11 maggio 1992, n. 28, concernente le modalità applicative del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di girasole e di colza e ravizzone in applicazione del regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio e del regolamento CEE n. 615/92 della Commissione;

Visto il regolamento CEE n. 1516/92 della Commissione dell'11 giugno 1992 recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento CEE n. 615/92;

Visto il regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 che istituisce, a decorrere dalla campagna 1993-94 nell'ambito della riforma della politica agricola comunitaria, un analogo regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

Considerata la necessità di emanare le disposizioni applicative della citata regolamentazione comunitaria in materia di controllo del diritto all'aiuto ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole;

Ritenuta, nel contempo, l'opportunità, anche in vista della più ampia prospettiva di aiuto comunitario sopra accennato, di avviare, a titolo sperimentale, nel settore dei semi oleosi un esteso programma di rilevazione diretto a scopi statistici, nonché all'assistenza ai produttori per fornire loro gli elementi necessari ai fini della rettifica degli errori materiali registrati;

ADOTTA

il presente decreto:

Art. 1.

In applicazione delle previsioni di cui all'art. 6, par. 4 del decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 302, sono fissati, per la campagna 1992-93 le modalità, i criteri

nonché la percentuale dei controlli di cui ai successivi articoli che l'A.I.M.A. provvederà ad effettuare conformemente a quanto previsto dalla richiamata regolamentazione comunitaria e nazionale, con particolare riguardo alla procedura eccezionale alla quale è soggetta la soia intercalare.

Conformemente a quanto previsto agli articoli 9, 10, 11 e 12 ed all'allegato VII del regolamento CEE n. 615/92 della Commissione di seguito denominato «Regolamento della Commissione», la regione, così come indicata dal piano di regionalizzazione di cui al regolamento CEE n. 3766/91 del Consiglio, rappresenta il riferimento di base richiesto.

Art. 2.

Modalità e criteri del controllo amministrativo

L'A.I.M.A. sottopone tutte le domande di pagamento diretto e le dichiarazioni di raccolta presentate dai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole ai controlli amministrativi di cui agli allegati VIII e IX del regolamento della Commissione.

In particolare, ai fini del pagamento anticipato, dovrà essere accertato, mediante i controlli previsti all'allegato VIII, il rispetto da parte del produttore delle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento della Commissione e del decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 302, mentre per il pagamento definitivo occorre verificare, mediante i controlli previsti all'allegato IX, che il produttore, una volta effettuata la raccolta sull'intera superficie coltivata a semi oleosi per la quale è stata inoltrata una domanda di pagamento diretto, abbia presentato all'A.I.M.A. una dichiarazione di raccolta, contenente le informazioni minime richieste, entro le date stabilite dall'art. 4, par. 2 del richiamato decreto ministeriale.

Per accertare la plausibilità delle domande di pagamento diretto e delle dichiarazioni di raccolta, l'A.I.M.A. utilizzerà, conformemente a quanto previsto agli allegati VIII e IX del regolamento della Commissione, tutte le informazioni utili cui ha facoltà di accedere.

In particolare per quanto riguarda la quantità di seme utilizzata rispetto alle superfici dichiarate, sono ritenute plausibili le domande dei produttori che riportino quantitativi di semi non inferiori all'80% di quelli indicati nella tabella di cui all'allegato 2 della circolare n. 28 dell'11 maggio 1992.

Per le domande che riportino una quantità di semi utilizzata inferiore all'80% di quella indicata nella tabella soprarichiamata, la plausibilità viene riconosciuta solo nei casi in cui sussistono, previo accertamento *in loco*, tutte le altre condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale.

Per quanto concerne il rapporto fra superficie dichiarata coltivata e quantità di seme raccolto, sono ritenute plausibili le domande le cui colture abbiano avuto una resa in seme per ettaro pari almeno al 30% di quella mediamente risultante dal piano di regionalizzazione nella parte di regione interessata per i semi oleosi di cui trattasi.

Per le domande le cui colture abbiano avuto una resa inferiore a detto quantitativo, la plausibilità, può essere riconosciuta, anche previo accertamento *in loco*, solo nei casi in cui sussistano documenti probanti che giustifichino la minor resa ottenuta.

Il controllo amministrativo si avvarrà di un'adeguata procedura d'informatizzazione dei dati delle domande di pagamento e delle dichiarazioni di raccolta a livello di caiscun produttore, di ciascuna particella catastale e di ciascun seme oleoso, tenendo conto anche dei dati già acquisiti per il pagamento dell'aiuto al grano duro - raccolto 1992, e per il pagamento dell'aiuto per la messa a riposo temporanea di seminativi - campagna 1991-92, nonché dei dati dello schedario oleicolo, al fine di garantire il rispetto, tra l'altro, delle disposizioni relative all'ammissibiltà all'aiuto di cui all'art. 17 e all'art. 14, par. 8, del regolamento della Commissione, concernenti rispettivamente la verifica dell'eventuale duplicazione delle domande o delle particelle medesime e dell'eventuale indebita presentazione di domande su superfici escluse dal beneficio dei pagamenti diretti.

Art. 3.

Modalità, criteri e percentuali del controllo in loco *delle domande di pagamento diretto*

Al fine di verificare l'effettiva esistenza e l'ammissibilità delle colture di semi oleosi nonché di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 3 ed all'art. 11, par. 1, par. 2, lettere *a)* e *b)*, par. 4 e par. 6 del regolamento della Commissione, l'A.I.M.A. provvederà ad effettuare un controllo *in loco* di un campione rappresentativo pari al 10% delle domande di pagamento presentate per ciascuna regione omogenea.

L'A.I.M.A. assicurerà, in sede di scelta del campione da sottoporre a controllo, che le ispezioni siano rappresentative per ciascuna regione e che la probabilità che una domanda venga sottoposta a controllo sia direttamente proporzionale alla superficie dichiarata a semi oleosi.

Inoltre, nel caso in cui i controlli amministrativi di cui agli allegati VIII e IX del regolamento della Commissione diano adito a gravi dubbi sulla validità e l'esattezza delle domande di pagamento e delle dichiarazioni di raccolta, si dovrà procedere, tranne nei casi di manifesto errore materiale, al controllo *in loco* inteso ad accertare la validità e l'esattezza della medesima prima dell'effettuazione dei pagamenti richiesti.

Quest ultima disposizione si applica anche ai produttori che abbiano impiegato un quantitativo di semi per ettaro inferiore all'80% di quello previsto dalla tabella indicativa, di cui all'allegato 2 della circolare ministeriale n. 28.

Art. 4.

Nell'ambito di una procedura a carattere sperimentale, avente le finalità di cui in premessa, potranno essere effettuate rilevazioni *in loco* tramite sopralluoghi aziendali o ricorrendo al telerilevamento.

Art. 5.

Modalità, criteri e percentuali del controllo in loco *delle dichiarazioni di raccolta*

Al fine di verificare il rispetto delle previsioni riportate all'art. 12, par. 1, del regolamento della Commissione, l'A.I.M.A. provvederà ad effettuare il controllo, tramite ispezioni *in loco*, delle dichiarazioni di raccolta relative ad un campione pari al 2% delle domande di pagamento definitivo riferite a ciascuna regione omogenea.

Qualora detti controlli rilevino per una regione o parte di regione irregolarità significative riguardanti oltre il 10% delle dichiarazioni presentate, dovrà essere garantita, per la campagna in corso, una percentuale di controlli da attuare *in loco* nella regione, o parte di regione considerata, pari almeno al 5% delle dette dichiarazioni.

Quest'utima percentuale verrà applicata anche alle dichiarazioni di raccolta da cui risulti una resa in seme per ettaro inferiore al 30% di quella mediamente risultante dal piano di regionalizzazione nella parte di regione interessata per i semi oleosi di cui trattasi.

Art. 6.

Verbale di controllo

Per ogni ispezione *in loco* effettuata ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento della Commissione verrà redatto un verbale, conforme alle disposizioni di cui all'art. 15 del medesimo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A4313

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 settembre 1992.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni di trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, riserve tecniche e attività patrimoniali a copertura delle stesse dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a. alla Lloyd Italico vita S.p.a., secondo quanto richiesto dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto in particolare, l'art. 68, della suddetta legge;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 31 dicembre 1991, e successive integrazioni e modificazioni presentata dalla società Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle deliberazioni e condizioni di trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, riserve tecniche e attività patrimoniali a copertura delle stesse dalla Systema Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a. alla Lloyd Italico vita S.p.a. limitatamente al complesso delle polizze di assicurazione sulla vita acquisite tramite gli agenti della S.p.a. Lloyd Italico nell'ambito di un mandato agenziale rilasciato dalla società cedente in base ad un accordo di collaborazione con la S.p.a. Lloyd Italico, nell'attesa che la società cessionaria fosse autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Visto l'estratto del verbale del consiglio di amministrazione della Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in data 13 dicembre 1991;

Visto l'estratto del verbale del consiglio di amministrazione della Lloyd italico vita S.p.a., in data 24 gennaio 1992;

Vista la lettera n. 222659 del 29 luglio 1992, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che il predetto trasferimento parziale di portafoglio assicurativo ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, le deliberazioni e le condizioni di trasferimento alla Lloyd Italico vita S.p.a., con sede in Genova, di parte del portafoglio assicurativo della

Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, rappresentato dai contratti assicurativi, acquisiti tramite gli agenti della S.p.a. Lloyd Italico nell'ambito di un mandato agenziale rilasciato dalla società cedente in base ad un accordo di collaborazione con la S.p.a. Lloyd Italico, nell'attesa che la società cessionaria fosse autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e indicati nell'elenco depositato presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il predetto trasferimento parziale di portafoglio avrà effetto a partire dall'ultimo giorno del trimestre solare in corso al momento della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4308

DECRETO 15 settembre 1992.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni di trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, riserve tecniche e attività patrimoniali a copertura delle stesse dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a. alla Milano assicurazioni S.p.a., secondo quanto richiesto dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto in particolare, l'art. 68, della suddetta legge;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 3 dicembre 1991, presentata dalla società Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle deliberazioni e condizioni di trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, riserve tecniche e attività patrimoniali a copertura delle stesse dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a. alla Milano assicurazioni S.p.a. limitatamente al complesso delle polizze di assicurazione sulla vita acquisite tramite le agenzie della ex CARD - Compagnia di assicurazione rami danni S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Visto l'estratto del verbale del consiglio di amministrazione della Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in data 26 settembre 1991:

Vista la lettera in data n. 222320 del 13 luglio 1992, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

Visto il contratto di trasferimento parziale del portafoglio in data 3 dicembre 1991 concernente, tra l'altro, l'individuazione dei contratti assicurativi oggetto del trasferimento medesimo;

Ritenuto che il predetto trasferimento parziale di portafoglio assicurativo ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di trasferimento alla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, di parte del portafoglio assicurativo della Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, rappresentato dai contratti assicurativi acquisiti tramite la rete di vendita della ex CARD - Compagnia di assicurazioni rami danni S.p.a. e indicati nell'elenco depositato presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il predetto trasferimento parziale di portafoglio avrà effetto a partire dall'ultimo giorno del trimestre solare in corso al momento della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4309

DECRETO 15 settembre 1992.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni di trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, riserve tecniche e attività patrimoniali a copertura delle stesse da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. alla Milano assicurazioni S.p.a., secondo quanto richiesto da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto in particolare, l'art. 68, della suddetta legge;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 3 dicembre 1991 presentata dalla società La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione delle deliberazioni e condizioni di trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, riserve tecniche e attività patrimoniali a copertura delle stesse da La Fondiaria assicurazioni S.p.a. alla Milano assicurazioni S.p.a. limitatamente al complesso delle polizze di assicurazione sulla vita acquisite tramite le agenzie della ex CARD - Compagnia di assicurazione rami danni S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Visto l'estratto del verbale del consiglio di amministrazione de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., in data 25 settembre 1991;

Vista la lettera n. 222319 del 13 luglio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'accoglimentodell'istanza di cui sopra;

Visto il contratto di trasferimento parziale del portafoglio in data 3 dicembre 1991 concernente, tra l'altro, l'individuazione dei contratti assicurativi oggetto del trasferimento medesimo;

Ritenuto che il predetto trasferimento parziale di portafoglio assicurativo ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni di trasferimento alla Milano assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, di parte del portafoglio assicurativo de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, rappresentato dai contratti assicurativi acquisiti tramite la rete di vendita della ex CARD - Compagnia di assicurazioni rami danni S.p.a. e indicati nell'elenco depositato presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il predetto trasferimento parziale di portafoglio avrà effetto a partire dall'ultimo giorno del trimestre solare in corso al momento della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4310

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1992 in relazione ai programmi operativi per le regioni del Mezzogiorno, di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 1), nonché di altre azioni cofinanziate dalle Comunità europee negli stessi territori.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la normativa nazionale e regionale attinente ai settori ai quali si riferiscono le azioni comunitarie;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e sue modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 30 marzo 1989, relativa alla proposta italiana di programma per le regioni in ritardo di sviluppo, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 1);

Viste la decisione in data 31 ottobre 1989, con la quale la Commissione delle Comunità europee ha approvato il quadro comunitario di sostegno relativo all'obiettivo 1, nonché le altre decisioni riguardanti altre azioni;

Visti i programmi operativi predisposti dalle amministrazioni interessate e presentati dal Governo italiano alla Commissione delle Comunità europee, per quanto riguarda l'intervento dei fondi comunitari;

Vista la propria delibera in data 30 maggio 1991 con la quale è stato definito, coordinato e finanziato il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1991;

Vista la propria delibera in data 31 gennaio 1992, con la quale è stata prorogata, per l'esercizio 1992, l'operatività delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, in base all'art. 3 della legge n. 183/87, negli anni 1990 e 1991, concernenti la definizione ed il coordinamento degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario;

Considerato che, a fronte delle risorse rese disponibili dalla Comunità europea per l'esercizio 1992, ammontanti a circa 1.616,1 miliardi di lire, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali;

Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87, possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento, per le zone del Mezzogiorno richiamate in premessa, quali risultano dal quadro comunitario di sostegno e relativi programmi operativi nonché dalle altre decisioni comunitarie, riguardano iniziative di sviluppo in vari settori produttivi e di natura infrastrutturale. Dette linee di intervento, unitamente alle relative risorse finanziarie nazionali, sono riportate nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

2. Il finanziamento della quota nazionale per l'anno 1992, pari a 1.819,5 miliardi di lire di competenza statale è assicurato, per 1.048,5 miliardi di lire, a valere sulla legge n. 64/86 e su altre leggi nazionali attinenti ai settori ai quali si riferiscono le azioni comunitarie, per 416,5 miliardi di lire da disponibilità regionali e territoriali anch'esse attinenti ai settori di riferimento e, per 354,5 miliardi di lire, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Le erogazioni da parte del Fondo saranno effettuate in favore dei soggetti attuatori delle azioni, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 568 citato in premessa.

4. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 devono essere impegnate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

5. A seguito di modifiche intervenute nella sede comunitaria e delle verifiche in ambito nazionale onde assicurare il completo assorbimento delle risorse messe a disposizione dalla Comunità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può apportare le necessarie variazioni alla presente delibera.

6. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

7. La limitazione di cui al comma 3 della delibera CIPE 30 maggio 1991, concernente il programma per gli interventi finanziari nel Mezzogiorno per l'anno 1991, non opera per il programma comunitario Valoren.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

AZIONI COFINANZIATE DALLA COMUNITÀ
(in miliardi di lire)

Azioni	Contributi comunitari (per memoria)		Quota nazionale pubblica				
	F.E.S.R.	F.E.A.O.G.	Stato (1)	Regioni	Enti locali	Fondo rotazione (2)	Totale
Programmi operativi multiregionali:							
Aree attrezzate per l'industria . . .	40,0	—	40,0	—	—	—	40,0
Risorse idriche	80,0	—	80,0	—	—	—	80,0
Metanizzazione	77,5	—	144,0	—	—	198,6 (3)	342,6
Ricerca e sviluppo tecnologico (4)	—	—	—	—	—	—	—
Turismo	34,5	—	34,5	—	—	—	34,5
Telefonia di base	6,1	—	—	—	—	—	(5)
Industria e servizi	199,9	—	235,3	—	—	—	235,3
Miglioramento delle produzioni tipiche del Mezzogiorno	—	72,4	—	—	—	37,7	37,7
Valorizzazione delle produzioni agricole del Mezzogiorno	—	7,5	—	—	—	3,8	3,8
Sviluppo della divulgazione agricola e attività connesse	—	7,7	—	—	—	12,6	12,6
Sub-totale . . .	438,0	87,6	533,8	—	—	252,7	786,5
Programmi operativi plurifondo:							
Abruzzo	28,4	8,9	12,1	12,6	2,4	6,9	34,0
Molise	38,8	7,4	26,0	12,8	—	5,9	44,7
Campania	69,1	18,7	112,1	—	—	13,9	126,0
Puglia (6): P.O.P.	348,9	36,1	145,8	154,0	—	22,2	322,0
Basilicata	57,2	10,3	30,1	24,6	—	7,1	61,8
Calabria:							
P.O.P. + Monofondo FEAOG.	115,5	14,3	29,9	51,4	—	12,5	93,8
Grande progetto	13,0	—	13,0	—	—	—	13,0
Sicilia:							
P.O.P.	150,3	21,7	145,7	41,0	—	13,6	200,3
Grande progetto	8,9	—	—	4,3	—	—	4,3
Sardegna (6):							
P.O.P.	48,6	26,0	—	45,9	—	19,7	65,6
P.N.I.C.	68,4	—	—	67,5	—	—	67,5
Sub-totale . . .	947,1	143,4	514,7	414,1	2,4	101,8	1.033,0
Totale . . .	1.385,1	231,0	1.048,5	414,1	2,4	354,5	1.819,5

(1) La quota a carico dello Stato viene finanziata con le risorse di cui alla legge n. 64/86 ed altre leggi settoriali di spesa.
(2) Il Fondo di rotazione interviene esclusivamente per finanziare azioni F.E.A.O.G.
(3) Trattasi della quota già autorizzata, in termini d'impegno a fronte F.E.S.R., con la delibera CIPE 30 maggio 1991 e da rendere disponibile per la cassa nell'esercizio 1992.
(4) Nessun importo viene previsto per tale programma attese le rimodulazioni in corso del piano finanziario.
(5) A carico della S.I.P. per 13,9 miliardi di lire.
(6) L'importo è comprensivo della quota 1991 non attribuita con delibera CIPE 30 maggio 1991.

92A4294

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Definizione e coordinamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel settore agricolo, nel corso del 1992, con il concorso comunitario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, che ha disposto il differimento delle disposizioni di cui alla predetta legge n. 752/1986;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle funzioni alle regioni stesse;

Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991 con la quale è stato determinato, ai sensi del primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183, il fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visti i programmi operativi plurifondo approvati dalla Commissione delle Comunità europee in attuazione dell'obiettivo 1, in particolare per la parte relativa al Feoga - Sezione orientamento;

Visti i programmi operativi approvati dalla Commissione delle Comunità europee in attuazione dell'obiettivo 5b, in particolare per la parte relativa al Feoga - Sezione orientamento;

Considerato che le regioni e province autonome possono per la predisposizione dei propri documenti di bilancio fare riferimento, per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie, da somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/87, compatibilmente con le disponibilità del Fondo stesso;

Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183 possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Delibera:

1. Le linee di intervento e i collegati volumi finanziari del settore «Agricoltura», per l'anno 1992, sono specificati, con riferimento ai regolamenti comunitari vigenti, nell'apposito allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati sulla base di appsite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il Fondo di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate dalla Comunità europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti ammessi la cofinanziamento comunitario.

4. Le regioni e province autonome inviano al Fondo di rotazione copia della rendicontazione predisposta per la CEE in base alla specifica normativa comunitaria.

5. Restano valide le indicazioni di cui al punto 13 della delibera CIPE del 2 maggio 1989 concernente il riparto degli stanziamenti relativi alla legge n. 752/1986.

6. Per l'attuazione del regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2328/91 restano confermate le modalità determinate dalla delibera CIPE del 12 settembre 1989, limitatamente all'azione concernente il ritiro dei seminativi dalla produzione; per le azioni riguardanti «l'estensitivizzazione» e «l'incentivazione all'imboschimento su terreni set-aside», nonché di quelle connesse all'attuazione dei regolamenti CEE n. 456/80, n. 355/77 e n. 866/90, si provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/88 e con le modalità stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Fondo di rotazione.

7. Il Fondo di rotazione, in relazione ai pagamenti disposti direttamente in favore dei singoli beneficiari, effettua i necessari controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione interessata.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

LEGGE N. 183/87 PROPOSTA DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE STRUTTURALI COMUNITARIE IN CAMPO AGRICOLO PER L'ANNO 1992

(Milioni di lire)

Regioni	Reg. CEE n. 355/77 e n. 866/90	Obiettivo 1 (1)	Reg. CEE n. 2052/88 P.O. Divulg. (2)	Reg. CEE n. 270/79 Divulg.	Obiettivo 5b	Leader (3)	Reg. CEE n. 4115/88 Estensivazione	Reg. CEE n. 2069/91 e n. 2328/91, art. 2, set-aside, incentiv. imboschim.	Reg. CEE n. 777/85 e n. 456/80, esproprio vigneti	Reg. CEE n. 458/80, ristrutturaz. collettiva vigneti	Reg. CEE n. 1859/82, rete contabile RICA	Reg. CEE n. 1035/72, associazioni ortofrutta	Reg. CEE n. 2262/84 Age Control	Totale
Valle d'Aosta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piemonte	—	—	—	—	2.230	—	—	—	—	—	—	—	—	2.230
Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Provincia autonoma di Bolzano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Provincia autonoma di Trento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	—	—	—	—	18.650	—	—	—	—	—	—	—	—	18.650
Emilia-Romagna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	—	—	—	—	17.820	—	—	—	—	—	—	—	—	17.820
Umbria	—	—	—	—	7.470	—	—	—	—	—	—	—	—	7.470
Marche	—	—	—	—	15.900	—	—	—	—	—	—	—	—	15.900
Lazio	—	—	—	—	9.420	—	—	—	—	—	—	—	—	9.420
Abruzzo	—	6.885	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.885
Molise	—	5.930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.930
Campania	—	13.923	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.923
Puglia	—	22.167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.167
Basilicata	—	7.117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.117
Calabria	—	12.510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.510
Sicilia	—	13.648	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.648
Sardegna	—	19.667	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.667
M.A.F.	—	—	—	—	—	—	—	690	—	2.400	—	—	—	3,090
Fondo rotazione	27.000	41.509	12.600	8.800	—	36.003	10.000	146.461	1.500	—	6.600	2.500	600	293.573
Totale	27.000	143.356	12.600	8.800	71.490	36.003	10.000	147.151	1.500	2.400	6.600	2.500	600	470.000

(1) Gli importi previsti a titolo dell'obiettivo 1 vengono riportati per memoria, in quanto già oggetto di attribuzione con delibera CIPE del 12 agosto 1992.
(2) L'importo previsto a titolo del P.O. «Divulgazione» viene riportato per memoria, in quanto già oggetto di attribuzione con delibera CIPE del 12 agosto 1992.
(3) L'importo previsto a titolo del programma «Leader» viene riportato per memoria, in quanto già oggetto di attribuzione con delibera CIPE del 12 agosto 1992.

92A4295

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto rettorale n. 342 del 7 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1991, relativo all'istituzione della facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli studi del Molise;

Viste le delibere degli organi accademici dell'Ateneo relative all'istituzione ed attivazione del corso di laurea in giurisprudenza presso la facoltà di giurisprudenza;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 giugno 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 17 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Facoltà di scienze economiche e sociali)*. — La facoltà di scienze economiche e sociali conferisce:

A) La laurea in scienze economiche e sociali.

B) La laurea in economia aziendale».

Art. 2.

Gli articoli 25, 26 e 27 del vigente statuto, relativi al corso di laurea in scienze dell'amministrazione presso la facoltà di scienze economiche e sociali, sono soppressi.

Per effetto di tale soppressione gli articoli da 28 a 48 del vigente statuto assumono la nuova numerazione da 25 a 45.

Art. 3.

All'art. 29 del vigente statuto (art. 26 della nuova numerazione) le frasi:

«istituzioni di diritto privato (2);

istituzioni di diritto pubblico (2)»,

sono sostituite da:

«istituzioni di diritto privato (1);

istituzioni di diritto pubblico (1)».

Art. 4.

All'art. 30 del vigente statuto (art. 27 della nuova numerazione) le frasi:

«diritto amministrativo (3);

diritto tributario (3)»,

sono sostituite da:

«diritto amministrativo (1);

diritto tributario (1)».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 30 del vigente statuto (art. 27 della nuova numerazione) è soppresso e sostituito dal seguente:

«Gli insegnamenti contrassegnati con il numero (1) sono comuni al corso di laurea in scienze economiche e sociali».

Art. 6.

Dopo l'art. 48 del vigente statuto (art. 45 della nuova numerazione) sono inseriti, con scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli e intitolazioni:

«CAPITOLO III

Art. 46 *(Facoltà di giurisprudenza)*. — La facoltà di giurisprudenza conferisce:

A) La laurea in scienze dell'amministrazione.

B) La laurea in giurisprudenza.

Art. 47 (A) (*Laurea in scienze dell'amministrazione*). — La durata del corso di studi per la laurea in scienze dell'amministrazione è di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910).

Il corso di laurea prevede i seguenti indirizzi:

pubblico, privato, internazionale.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1) istituzioni di economia e finanza;

2) istituzioni di diritto privato;

3) istituzioni di diritto pubblico;

4) storia dell'amministrazione pubblica antica e moderna;

5) diritto privato dell'economia;

6) istituzioni di diritto internazionale;

7) istituzioni di diritto penale;

8) organizzazione aziendale privata e pubblica;

9) politica economica;

10) diritto amministrativo (biennale);

11) diritto del lavoro e diritto sindacale;

12) diritto penale amministrativo;

13) scienza dell'amministrazione;

14) scienza delle finanze;

15) amministrazione comparata;

16) diritto pubblico dell'economia;

17) diritto regionale e degli enti locali;

18) diritto tributario;

19) organizzazione pubblica.

Sono insegnamenti fondamentali inoltre:

A) per l'indirizzo pubblico:

1) contabilità di Stato e degli enti pubblici;

2) diritto del pubblico impiego;

3) giustizia amministrativa;

4) lingua straniera (biennale).

B) Per l'indirizzo privato:

1) lingua straniera (biennale);

2) organizzazione imprenditoriale;

3) partecipazioni pubbliche;

4) relazioni industriali.

C) Per l'indirizzo internazionale:

1) diritto delle Comunità europee;

2) diritto internazionale privato;

3) diritto internazionale pubblico;

4) lingua straniera (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) analisi comparativa delle organizzazioni;

2) criminologia;

3) diritto bancario ed assicurativo;

4) diritto civile;

5) diritto commerciale;

6) diritto privato comparato;

7) diritto sanitario;

8) dottrina generale dello Stato;

9) economia aziendale;

10) economia del lavoro;

11) economia dello sviluppo;

12) economia e politica industriale;

13) finanza ed economia internazionale;

14) elementi di ragioneria pubblica;

15) giustizia costituzionale;

16) governo locale;

17) informatica ed organizzazione aziendale;

18) legislazione del lavoro;

19) legislazione e politica meridionalistica;

20) lingua francese (biennale);

21) lingua inglese (biennale);

22) lingua russa (biennale);

23) lingua spagnola (biennale);

24) lingua tedesca (biennale);

25) pianificazione ed organizzazione territoriale;

26) politica finanziaria;

27) sociologia della famiglia, del lavoro e dell'industria;

28) sociologia dell'organizzazione;

29) sociologia giuridica;

30) storia economica;

31) teoria del comportamento amministrativo;

32) teoria delle organizzazioni complesse;

33) teoria e politica dello sviluppo economico;

34) diritto costituzionale;

35) diritto delle Comunità europee;

36) diritto processuale e civile;

37) storia e sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa;

38) teoria generale del diritto;

39) diritto penale tributario;

40) scienza delle finanze e diritto finanziario;

41) filosofia della politica;

42) geografia politica.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali comuni, di tutti gli insegnamenti fondamentali di un indirizzo e almeno di quattro, da lui scelti, tra quelli complementari.

Art. 48. — Ai fini della laurea in scienze dell'amministrazione, sono dichiarati propedeutici i seguenti esami:

istituzioni di diritto pubblico per: diritto amministrativo, diritto pubblico dell'economia, diritto regionale e degli enti locali, diritto tributario, organizzazione pubblica, diritto delle Comunità europee;

istituzioni di diritto privato per: diritto privato dell'economia, partecipazioni pubbliche, relazioni industriali, legislazione del lavoro, diritto bancario ed assicurativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro e diritto sindacale;

organizzazione aziendale privata e pubblica per: organizzazione imprenditoriale, informatica ed organizzazione aziendale;

politica economica per: politica finanziaria;

diritto amministrativo per: contabilità di Stato e degli enti pubblici, diritto del pubblico impiego, giustizia amministrativa, diritto regionale e degli enti locali, diritto pubblico dell'economia, diritto sanitario, teoria del comportamento amministrativo;

istituzioni di diritto penale per: diritto penale amministrativo;

istituzioni di economia e finanza per: politica economica, scienza delle finanze.

Art. 49. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento assegnato al candidato, con il suo consenso, in una disciplina da lui scelta tra quelle seguite nel proprio corso di studi.

L'esame di laurea potrà consistere anche in prove aggiuntive con le modalità indicate dal consiglio di facoltà anno per anno.

Art. 50 (B) *(Laurea in giurisprudenza)*: — La durata del corso di laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 51. — Gli insegnamenti obbligatori per il conseguimento della laurea in giurisprudenza sono i seguenti:

1) istituzioni di diritto privato;

2) istituzioni di diritto romano;

3) filosofia del diritto;

4) storia del diritto romano;

5) storia del diritto italiano (biennale);

6) economia politica;

7) scienza delle finanze e diritto finanziario;

8) diritto costituzionale;

9) diritto ecclesiastico:

10) diritto romano (biennale);

11) diritto civile (biennale);

12) diritto commerciale;

13) diritto del lavoro;

14) diritto processuale civile;

15) diritto internazionale;

16) diritto amministrativo (biennale);

17) diritto penale (biennale);

18) procedura penale.

Art. 52. *(Elenco degli insegnamenti complementari dal quale si trarranno gli insegnamenti necessari a completare il piano di studi):*

common law e diritto comune moderno;

contabilità di Stato e degli enti pubblici;

criminologia;

diritti dei Paesi dell'Europa orientale;

diritti dell'uomo;

diritto agrario;

diritto agrario comparato;

diritto agrario comunitario;

diritto amministrativo comparato;

diritto angloamericano;

diritto bancario;

diritto comparato del lavoro;

diritto commerciale europeo;

diritto comune;

diritto comunitario del lavoro e della sicurezza sociale;

diritto degli enti locali;

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

diritto d'autore;

diritto dell'antico Oriente mediterraneo;

diritto dell'arbitrato interno ed internazionale;

diritto delle assicurazioni;

diritto delle Comunità europee;

diritto dell'esecuzione penale;

diritto dell'impresa;

diritto della navigazione;

diritto della sicurezza sociale;

diritto delle obbligazioni e dei contratti;

diritto di famiglia;

diritto e procedura penale militare;

diritto e procedura penale minorile;

diritto fallimentare;

diritto finanziario;

diritto industriale;

diritto minerario;

diritto musulmano;

diritto parlamentare;

diritto penale commerciale;

diritto penale comparato;

diritto penale dell'economia;

diritto penale finanziario;

diritto penale internazionale;

diritto penale romano;

diritto privato comparato;

diritto privato delle Comunità europee;

diritto privato dell'economia;

diritto processuale amministrativo;

diritto processuale delle Comunità europee;

diritto processuale penale comparato;

diritto pubblico comparato;

diritto pubblico comunitario;

diritto pubblico dell'economia;

diritto pubblico romano;

diritto regionale;

diritto sanitario;

diritto sindacale;

diritto scolastico;

diritto sportivo;

diritto tributario;

diritto tributario penale;

diritto urbanistico;

diritto valutario;

dottrina dello Stato;

esegesi delle fonti del diritto romano;

filosofia della politica;

giustizia amministrativa;

giustizia costituzionale;

grandi sistemi giuridici contemporanei;

informatica giuridica;

introduzione alla scienza giuridica;

istituzioni di diritto penale;

istituzioni di diritto e procedura penale;

istituzioni di diritto processuale;

istituzioni di diritto pubblico;

istituzioni giuridiche dei Paesi dell'America latina;

istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-sociale;

legislazione dei beni culturali e ambientali;

legislazione del lavoro e delle opere pubbliche;

legislazione della circolazione e dei trasporti;

legislazione forestale;

legislazione sulle banche, sulle borsa e sul risparmio;

lingua francese;

lingua inglese;

logica giuridica;

metodologia della scienza giuridica;

politica dell'ambiente;

politica economica e finanziaria;

scienza delle finanze;

sistema e controllo della spesa pubblica;

sistemi giuridici comparati;

sociologica del diritto;

storia del commercio;

storia del diritto costituzionale;

storia del lavoro;

storia della pubblica amministrazione;

storia delle codificazioni moderne;

storia delle dottrine politiche;

storia delle istituzioni religiose;

storia economica;

teoria delle decisioni;

teoria dell'interpretazione;

teoria generale del diritto.

Art. 53. — Sono da considerare materie propedeutiche:

a) istituzioni di diritto romano rispetto a diritto romano e a diritto dell'antico Oriente mediterraneo;

b) storia del diritto romano rispetto a esegesi delle fonti del diritto romano e a diritto penale romano;

c) diritto costituzionale rispetto a: diritto del lavoro, diritto ecclesiastico, diritto delle Comunità europee, diritto processuale civile, diritto amministrativo, diritto internazionale, giustizia costituzionale, diritto parlamentare, diritto regionale, diritto penale, contabilità di Stato e degli enti pubblici, diritto pubblico comunitario, diritto finanziario, istituzioni di diritto penale, diritto tributario, diritto pubblico comparato, diritto sindacale, diritto degli enti locali, diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia, legislazione dei beni culturali e ambientali, diritto scolastico, legislazione forestale, legislazione della circolazione e dei trasporti;

d) istituzioni di diritto privato rispetto a: diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto processuale civile, diritto agrario, diritto privato delle Comunità europee, diritto di famiglia, diritto d'autore, diritto dell'arbitrato interno ed internazionale, diritto tributario, diritto della navigazione, diritto industriale, diritto privato dell'economia, diritto delle obbligazioni e dei contratti, diritto sportivo, diritto agrario comunitario, common law e diritto comune moderno, diritto agrario comparato, diritto privato comparato, diritto anglo-americano, sistemi giuridici comparati, diritto minerario, diritto delle assicurazioni, teoria dell'interpretazione;

e) economia politica rispetto a politica economica e finanziaria;

f) diritto commerciale rispetto a: diritto industriale, diritto bancario, legislazione sulle banche, sulla borsa e sul risparmio, diritto commerciale europeo, diritto fallimentare, diritto della navigazione, diritto agrario, diritto dell'impresa;

g) diritto internazionale rispetto a diritto delle Comunità europee e a diritto processuale delle Comunità europee;

h) diritto penale rispetto a: procedura penale, diritto penale commerciale, diritto penale dell economia, criminologia, diritto penale comparato, diritto penale internazionale, diritto penale finanziario, diritto e procedura penale militare, diritto e procedura penale minorile, diritto tributario penale;

i) procedura penale rispetto a: diritto e procedura penale militare, diritto e procedura penale minorile, diritto dell'esecuzione penale, diritto processuale penale comparato;

l) storia del diritto italiano rispetto a storia delle codificazioni moderne;

m) filosofia del diritto rispetto a: logica giuridica, dottrina dello Stato, istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-sociale, diritti dell'uomo, introduzione alla scienza giuridica, teoria generale del diritto, teoria dell'interpretazione, filosofia della politica, storia delle dottrine politiche, metodologia della scienza giuridica;

n) diritto amministrativo rispetto a: diritto urbanistico, diritto pubblico dell'economia, diritto processuale amministrativo, legislazione del lavoro e delle opere pubbliche, diritto sanitario, giustizia amministrativa, diritto scolastico, diritto valutario, diritto amministrativo comparato;

o) diritto del lavoro rispetto a: diritto comparato del lavoro, diritto sindacale, diritto della sicurezza sociale, diritto comunitario del lavoro e della sicurezza sociale.

Art. 54. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti obbligatori e almeno in tre da lui scelti fra i complementari, salvo il caso di piani alternativi approvati dalla facoltà.

Art. 55. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento assegnato al candidato, con il suo consenso, in una disciplina da lui scelta tra quelle seguite nel proprio corso di studi.

L'esame di laurea potrà consistere anche in prove aggiuntive con le modalità indicate dal consiglio di facoltà anno per anno».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 23 luglio 1992

Il rettore: D'ALESSANDRO

92A4246

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 24 aprile 1992 e 19 maggio 1992, senato accademico sedute del 13 aprile 1992 e 15 giugno 1992, consiglio di amministrazione sedute del 14 aprile 1992 e 16 giugno 1992);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 maggio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 107 relativo alla facoltà di magistero è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo relativo al corso di laurea in scienze dell'educazione:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
(ex pedagogia)

Art. 107. — Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910

Durata e articolazione degli studi: gli studi hanno una durata di quattro anni e si articolano in un biennio iniziale comune e in tre bienni di indirizzo (insegnanti di scuola secondaria superiore, educatori professionali extrascolastici, esperti nei processi di formazione).

Titolo di studio rilasciato dal corso di laurea: diploma di laurea in scienze dell'educazione. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea.

Denominazione degli insegnamenti: nella tabella delle discipline, gli insegnamenti di area pedagogica a statuto nelle università sono indicati mediante denominazioni semplificate. Ciascuna denominazione semplificata corrisponde a uno o più insegnamenti a statuto. Le corrispondenze tra le denominazioni semplificate e gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti a statuto sono contenute nella tabella I. Una analoga procedura è stata seguita per «Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica».

Durata complessiva degli studi e durata annuale o semestrale degli insegnamenti: gli insegnamenti del piano di studi corrispondono, nel complesso, a venti annualità, cioè a quaranta semestralità, venti semestralità sono collocate nel primo biennio. Venti nel secondo. Per taluni insegnamenti è prevista una durata semestrale, per altri insegnamenti la decisione intorno alla durata annuale o semestrale è demandata anno per anno, al consiglio di corso di laurea.

Esame di laurea: per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami degli insegnamenti del primo biennio, a venti semestralità, e del biennio di indirizzo scelto, pari a venti semestralità, e dovrà aver ottenuto un giudizio favorevole, secondo le modalità, stabilite dalla facoltà al termine di due semestri di una lingua straniera e di un semestre di informatica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto.

Insegnamenti di area pedagogica a statuto nell'Università di Palermo	Denominazioni semplificate
Quadro 1:	
Filosofia dell'educazione Istituzioni di pedagogia Pedagogia Pedagogia generale Pedagogia sociale Antropologia dell'educazione	Pedagogia generale
Educazione degli adulti	Educazione degli adulti
Storia della pedagogia Storia della pedagogia e delle istituzioni scolastiche	Storia della pedagogia
Storia della scuola Storia della scuola e delle istituzioni educative Storia della scuola e delle istituzioni scolastiche Storia delle istituzioni educative Storia delle scuole e delle istituzioni educative Storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche	Storia della scuola e delle istituzioni educative
Educazione comparata Pedagogia comparata Storia comparata delle istituzioni educative	Educazione comparata
Didattica Didattica generale Metodologia didattica Metodologia didattica dell'insegnamento medico Metodologia e didattica Metodologia e didattica dell'insegnamento medico Metodologia e didattica generale Teoria e storia della didattica Istituzioni di educazione civica	Metodologia e didattica
Ortopedagogia Pedagogia speciale Pedagogia speciale e correttiva	Pedagogia speciale
Informatica e tecnologie dell'educazione Metodologia e didattica degli audiovisivi Pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa Tecnologia dell'educazione	Tecnologie dell'istruzione
Docimologia	Docimologia
Pedagogia sperimentale	Pedagogia sperimentale
Filosofia e storia della letteratura per l'infanzia Letteratura per l'infanzia Storia della letteratura per l'infanzia	Letteratura dell'infanzia
Istituzioni di diritto pubblico legislazione scolastico Diritto scolastico italiano e comparato Diritto scolastico italiano e straniero	Istituzioni di diritto pubblico e legislazione

Quadro 2 - Insegnamenti del primo biennio:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

pedagogia generale;
storia della pedagogia;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
filosofia dell'educazione.

b) Insegnamenti di area filosofica:

filosofia teoretica;
storia della filosofia.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia generale;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;
sociologia;
sociologia dell'educazione.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

metodologia della ricerca sociale;
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa).

f) Insegnamenti di area storica:
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea.

g) Insegnamenti opzionali:
due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note:

Ciascuno degli insegnamenti compresi nell'area pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica e della metodologia della ricerca deve essere seguito almeno per un corso semestrale.

Gli insegnamenti dell'area filosofica devono essere seguiti per una durata complessiva equivalente a tre corsi semestrali.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali di area storica, scegliendoli tra i tre indicati.

Tra gli insegnamenti opzionali rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti, nonché tutti quelli attivati in altri corsi di laurea dell'Università di Palermo.

Nel corso del primo biennio lo studente deve altresì seguire due corsi semestrali di lingua straniera e un corso semestrale di informatica. Le modalità di valutazione saranno definite dal consiglio di facoltà.

Quadro 3 - Insegnamenti del biennio: indirizzo «insegnanti di scuola secondaria superiore»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione comparata;
metodologia e didattica;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
letteratura per l'infanzia;
pedagogia generale;
filosofia dell'educazione;
pedagogia speciale;
antropologia dell'educazione;
pedagogia sociale.

b) Insegnamenti dell'area filosofica:
estetica;
filosofia teoretica;
filosofia morale;
logica;
filosofia della scienza;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia;
antropologia filosofica;
storia della filosofia contemporanea;
storia delle dottrine politiche;
ermeneutica filosofica;
filosofia della religione;
filosofia delle religioni;
storia delle filosofia antica;
storia della filosofia italiana;
storia della filosofia del Rinascimento;
bioetica;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia medioevale;
storia della storiografia filosofica;
storia delle dottrine morali;
storia della filosofia morale;
filosofia della politica;
storia della filosofia politica.

c) Insegnamenti di area storica:
storia antica;
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia romana;
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia sociale del mondo antico;
storia della storiografia;
storia del Risorgimento;
storia della Sicilia.

d) Insegnamenti di area psicologica:
psicologia generale;
storia della psicologia;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica o psicopedagogia);
psicologia dinamica;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia sociale.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dei processi culturali;
storia della sociologia;
sociologia;
sociologia politica;
sociologia della religione;
sociologia dell'educazione;
antropologia culturale;
etnologia;
storia delle tradizioni popolari;
etnostoria;
antropologia visuale;
antropologia urbana;
storia dell'antropologia;
metodologia della ricerca antropologica;
etnomusicologia.

f) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e leg.ne scolastica.

g) Insegnamenti dell'area linguistico-letteraria:
storia della lingua italiana;
grammatica italiana;
dialettologia italiana;
dialettologia siciliana.

h) Insegnamenti dell'area retorico-semiologica:
poetica e retorica;
retorica e stilistica;
storia dell'estetica;
teoria e storia della retorica;
storia della retorica classica;
semiotica;
teoria dei linguaggi.

Note:

Gli studenti devono seguire gli insegnamenti di area pedagogica e di area filosofica rispettivamente per cinque e sette corsi semestrali, o per una durata complessiva ad essi equivalenti.

Lo studente sceglierà i restanti otto corsi semestrali (o corsi semestrali e annuali per una durata complessiva equivalente a otto corsi semestrali) tra gli insegnamenti di area storica, psicologica, socio-antropologica, giuridica, linguistico-letteraria e retorico-semiologica, fermo restando che almeno tre di essi saranno di area storica.

Quadro 4 - Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «educatori professionali extrascolastici»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:
educazione degli adulti;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
pedagogia generale;
metodologia e didattica;
pedagogia speciale;
docimologia;
tecnologie dell'istruzione;
filosofia dell'educazione;
pedagogia sociale.

b) Insegnamenti di area filosofica:
filosofia morale;
filosofia del linguaggio;
estetica;
filosofia teoretica;
storia delle dottrine politiche.

c) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:
pedagogia sperimentale;
statistica (applicata alla ricerca educativa)

d) Insegnamenti di area psicologica:
pscicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica e psicopedagogica);
psicologia dinamica;
psicologia sociale;
neuropsichiatria;
psicopatologia dell'età evolutiva;
igiene mentale;
neuropsichiatria infantile;
psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione.

e) Insegnamenti di area socio-antropologica:
antropologia culturale;
sociologia della famiglia;
sociologia dei processi culturali;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia politica;
sociologia della religione;
storia delle tradizioni popolari;
etnologia;
antropologia urbana;
storia dell'antropologia;
metodologia della ricerca antropologica.

f) Insegnamenti dell'area biologico-medica:
fondamenti di biologia;
igiene;
puericultura;
metodi e tecniche di psicomotricità.

g) Insegnamenti di area giuridica:
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
legislazione minorile;
legislazione e organizzazione dei servizi sociali;
istituzioni e politica scolastica;
diritto e legislazione universitaria;
istituzioni e politica dei beni culturali;
diritto e legislazione dei beni culturali.

h) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti la conservazione, la documentazione, la comunicazione delle forme di cultura:
storia del teatro e dello spettacolo;
filmologia;
storia del cinema;
storia della musica;
fondamenti della comunicazione musicale;
storia dell'arte e del restauro;
biblioteconomia;
museografia;
archivistica;
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia dell'arte contemporanea;
etnomusicologia;
antropologia visuale;
etnostoria.

i) Insegnamenti che affrontano problemi riguardanti lo studio, la tutela e la conservazione dell'ambiente:
geografia culturale;
geografia antropica;
geografia del paesaggio e dell'ambiente;
geografia della Sicilia;
geografia;
geografia sociale;

programmazione dello sviluppo e dell'assetto del territorio;

ecologia;

geografia delle comunicazioni;

politica dell'ambiente.

Note:

Gli insegnamenti compresi nell'area pedagogica e nell'area della metodologia della ricerca devono essere seguiti rispettivamente per sette e per due corsi semestrali o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Lo studente deve seguire due insegnamenti semestrali o un insegnamento annuale di area filosofica scegliendoli fra quelli indicati.

Sulla base delle indicazioni del consiglio di corso di laurea, lo studente sceglierà nove corsi semestrali (o corsi semestrali e annuali per una durata complessiva equivalente a nove corsi semestrali) tra ed entro gli insegnamenti di area psicologica, socio-antropologica, biologico-medica, giuridica e delle discipline riguardanti la conservazione, la documentazione e la comunicazione delle forme della cultura, lo studio, la tutela, la documentazione dell'ambiente. Lo studente deve inoltre partecipare obbligatoriamente ad attività pratiche guidate secondo criteri definiti dal consiglio di corso di laurea.

Quadro 5 - Insegnamenti del secondo biennio: indirizzo «esperti nei processi formativi»:

a) Insegnamenti di area pedagogica:

educazione degli adulti;

educazione comparata;

metodologia e didattica;

tecnologie dell'istruzione;

docimologia;

pedagogia sociale;

pedagogia generale;

filosofia dell'educazione;

antropologia dell'educazione.

b) Insegnamenti di area filosofica:

logica;

filosofia teoretica;

filosofia del linguaggio;

storia delle dottrine politiche.

c) Insegnamenti di area psicologica:

psicologia sociale;

psicologia dell'educazione (oppure psicologia pedagogica o psicopedagogia);

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione.

d) Insegnamenti di area socio-antropologica:

antropologia culturale;

sociologia dei processi culturali;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia politica;

sociologia della religione;

etnologia;

storia delle tradizioni popolari;

antropologia urbana;

antropologia visuale.

e) Insegnamenti riguardanti la metodologia della ricerca:

pedagogia sperimentale;

metodologia della ricerca sociale;

statistica (applicata alla ricerca educativa);

metodologia della ricerca antropologica.

f) Insegnamenti che riguardano problemi dell'organizzazione, della comunicazione, dell'informazione:

economia dell'istruzione;

teoria della comunicazione;

archivistica;

biblioteconomia;

informatica;

sociologia dell'organizzazione.

g) Insegnamenti di area giuridica:

istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

istituzioni e politica scolastica;

diritto e legislazione universitaria.

h) Insegnamenti opzionali:

due corsi semestrali oppure un corso annuale.

Note:

Gli insegnamenti relativi all'area pedagogica, all'area filosofica, all'area della metodologia della ricerca, all'area dell'organizzazione, comunicazione e informazione, devono essere seguiti, rispettivamente per cinque, per uno, per tre, per cinque semestri o per una durata complessiva ad essi equivalente.

Entro le aree indicate, lo studente deve scegliere due insegnamenti semestrali di area socio-antropologica, un insegnamento di area psicologica e un insegnamento di area giuridica.

Tra gli insegnamenti opzionali, rientrano tutti quelli attivati dal corso di laurea e non ancora scelti. Lo studente deve inoltre partecipare obbligatoriamente ad attività pratiche guidate secondo i criteri definiti dal consiglio di corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 24 giugno 1992

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

92A4296

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 1° settembre 1992, prot. n. 2966/92/6.2.31/SD.

Indirizzi applicativi del decreto interministeriale 21 ottobre 1991, n. 458, riguardante la riserva di posti per il personale appartenente al comparto sanità.

Al Ministero del tesoro
Gabinetto
Ragioneria generale Stato - IGOP

Al Ministero della sanità
Gabinetto
Direzione generale ospedali
Direzione generale programmazione sanitaria

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Gabinetto

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali

All'ANCI

Al segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Serv. pers.

All'UNCEM

Al commissario di Governo della regione Abruzzo

Al commissario di Governo della regione Basilicata

Al commissario di Governo della regione Calabria

Al commissario di Governo della regione Campania

Al commissario di Governo della regione Emilia-Romagna

Al commissario di Governo della regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario di Governo della regione Lazio

Al commissario di Governo della regione Liguria

Al commissario di Governo della regione Lombardia

Al commissario di Governo della regione Marche

Al commissario di Governo della regione Molise

Al commissario di Governo della regione Piemonte

Al commissario di Governo della regione Puglia

Al commissario di Governo della regione Sardegna

Al commissario di Governo della regione Sicilia

Al commissario di Governo della regione Toscana

Al commissario di Governo della regione Umbria

Al commissario di Governo della regione Valle d'Aosta

Al commissario di Governo della regione Veneto

Al commissario di Governo della provincia autonoma Trento

Al commissario di Governo della provincia autonoma Bolzano

Al presidente della giunta regione Abruzzo

Al presidente della giunta regione Basilicata

Al presidente della giunta regione Calabria

Al presidente della giunta regione Campania

Al presidente della giunta regione Emilia-Romagna

Al presidente della giunta regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta regione Lazio

Al presidente della giunta regione Liguria

Al presidente della giunta regione Lombardia

Al presidente della giunta regione Marche

Al presidente della giunta regione Molise

Al presidente della giunta regione Piemonte

Al presidente della giunta regione Puglia

Al presidente della giunta regione Sardegna

Al presidente della giunta regione Sicilia

Al presidente della giunta regione Toscana

Al presidente della giunta provincia autonoma di Trento

Al presidente della giunta regione Umbria

Al presidente della giunta regione Valle d'Aosta

Al presidente della giunta regione Veneto

Al presidente della giunta provincia autonoma di Bolzano

All'assessore alla sanità regione Abruzzo

All'assessore alla sanità regione Basilicata

All'assessore alla sanità regione Calabria

All'assessore alla sanità regione Campania

All'assessore alla sanità regione Emilia-Romagna

All'assessore alla sanità regione Friuli-Venezia Giulia

All'assessore alla sanità regione Lazio

All'assessore alla sanità regione Liguria

All'assessore alla sanità regione Lombardia

All'assessore alla sanità regione Marche

All'assessore alla sanità regione Molise

All'assessore alla sanità regione Piemonte

All'assessore alla sanità regione Puglia

All'assessore alla sanità regione Sardegna

All'assessore alla sanità regione Sicilia

All'assessore alla sanità regione Toscana

All'assessore alla sanità provincia autonoma Trento

All'assessore alla sanità regione Umbria

All'assessore alla sanità regione Valle d'Aosta

All'assessore alla sanità regione Veneto

All'assessore alla sanità provincia autonoma Bolzano

Con il regolamento emanato con il decreto interministeriale 21 ottobre 1991, n. 458, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1992, è stata data attuazione all'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, che ha introdotto nell'ordinamento del comparto della sanità il principio della riserva di posti a favore del personale in servizio presso gli enti del comparto medesimo, nelle procedure concorsuali indette per la copertura dei posti di posizioni funzionali comprese tra il secondo e l'ottavo livello retributivo.

In considerazione dei quesiti pervenuti ed allo scopo di consentire una corretta ed omogenea applicazione del regolamento citato, questo Dipartimento per la funzione pubblica, d'intesa con il Ministero della sanità ed il Ministero del tesoro, ritiene necessario provvedere all'emanazione di alcuni indirizzi applicativi sulle disposizioni di maggior rilievo, precisando, in via preliminare, che detta riserva non trova applicazione nell'espletamento degli avvisi pubblici per la mancata espressa previsione nella delega contenuta nel citato art. 11 del decreto-legge n. 344/1990.

Art. 1.

In base alla norma in esame, è destinatario del diritto alla riserva di posti ricompresi nelle posizioni funzionali indicate nel decreto tutto il personale in servizio di ruolo presso l'amministrazioneche bandisce il concorso, indipendentemente dalla circostanza che i posti per i quali si intende concorrere si riferiscano a posizione funzionale e profilo professionale del ruolo di appartenenza o di altro ruolo.

Si precisa, tuttavia, che i requisiti specifici alternativi previsti dall'art. 3, comma 1, possono essere fatti valere ai fini dell'ammissione solo dai dipendenti appartenenti al ruolo amministrativo che concorrono per la copertura dei posti di cui al punto *C)* dell'art. 2. Si è ritenuto, infatti, che l'esperienza lavorativa acquisita nella posizione immediatamente sottostante a quella per la quale si concorre sia sostitutiva del titolo di studio.

Art. 2.

Ai dipendenti appartenenti agli altri ruoli o profili diversi da quelli contemplati nell'art. 3 che concorrono per la copertura di posti del ruolo amministrativo è ovviamente richiesto il possesso dei requisiti specifici ordinariamente previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 per ciascun concorso, in quanto la predetta disposizione non opera una modifica permanente e generale nella normativa concorsuale, ma prevede una eccezione i cui confini sono perfettamente individuati.

Nel determinare il numero di posti vacanti da coprire, sui quali applicare la prevista percentuale riservata ai candidati interni, si deve preventivamente tenere conto delle quote di riserva fissate dall'art. 12 della legge n. 482/1968 e dall'art. 19 della legge n. 958/1986.

L'obbligo di prevedere nel bando di concorso una clausola in cui sia fatta espressa menzione della riserva (secondo comma della norma in esame) ha valore rafforzativo di detto principio — introdotto con la legge n. 21/1991 — e risponde alla giusta esigenza di informazione dei candidati esterni. Se ne raccomanda, pertanto, l'inserimento nei bandi di concorso al fine di evitare inutile contenzioso.

Art. 3.

Salvo quanto già affermato nel commento all'art. 1, si chiarisce che le posizioni funzionali e profili per l'accesso ai quali sono fissati requisiti specifici alternativi rispetto a quelli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 per le medesime posizioni e profili sono tassativamente elencati nei punti *a)*, *b)* e *c)* del comma primo della norma in esame.

Per le altre posizioni non espressamente ricomprese (in particolare dei ruoli sanitario e tecnico), pur operando la riserva, come già detto, non è possibile, derogare ai requisiti prescritti dalle singole norme del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, specie con riguardo alle abilitazioni professionali.

Dell'alternatività dei requisiti possono beneficiare esclusivamente i candidati interni del ruolo amministra-

tivo che siano dipendenti in servizio di ruolo — presso la stessa amministrazione che bandisce il concorso — nella posizione e profilo professionale sottostante a quello cui si riferisce il concorso stesso e non i candidati dipendenti di altre unità sanitarie locali ed enti del comparto (o addirittura di altre pubbliche amministrazioni), pur in possesso dei medesimni requisiti, in quanto non riservatari.

Parimenti i medesimi requisiti alternativi non possono essere fatti valere da nessun concorrente negli avvisi pubblici indetti per il conferimento di incarichi provvisori, perché a questi, come già precisato, non si applica il principio della riserva.

Le anzianità di servizio previste dal comma secondo dell'art. 3 in esame devono essere maturate senza soluzione di continuità presso la stessa o altra unità sanitaria locale ovvero presso gli enti locali nonché gli enti indicati dagli articoli 24, 25 e 26, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (cfr. art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990) i cui servizi sono ammessi al riconoscimento sia in caso di vincita di concorso che di trasferimento, avvenuto alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 medesimo.

L'art. 3, comma 3, nel prevedere che le anzianità di servizio debbano essere prestate senza demerito, sembrerebbe limitare questa valutazione solo ai casi di concorso per i quali sono fatti valere i requisiti alternativi. In realtà l'art. 12 della legge n. 312/1980 (da cui discende tale prescrizione), applicabile all'ordinamento del comparto della sanità sulla scorta del rinvio operato dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, ha una portata di carattere generale poiché riguarda l'ammissibilità di tutti i candidati interni sia che beneficino o meno dell'alternatività dei requisiti.

Si ritiene, pertanto, che il periodo di servizio per il quale deve essere accertata l'insussistenza del «demerito» (comma terzo dell'art. 3) sia rappresentato per tutti i candidati interni dal quinquennio di attività svolto nelle rispettive posizioni di provenienza.

A tale proposito per le modalità di accertamento di detto requisito, sempre in virtù della citata norma di rinvio, si richiama l'attenzione sulle modalità stabilite dall'art. 18 della legge n. 312/1980.

Art. 4.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4, lo *status* di dipendente di ruolo è determinante agli effetti dell'accertamento del diritto alla riserva. Il momento temporale al quale va fatto riferimento al suddetto scopo è rappresentato dalla data di adozione del provvedimento di ammissione dei candidati.

Pertanto acquisire lo *status* di dipendente di ruolo o cessare di esserlo precedentemente alla data suddetta condiziona positivamente o negativamente la sussistenza del diritto in parola.

Si sottolinea che tutti i requisiti generali e specifici, ivi compresa l'appartenenza alle rispettive posizioni funzionali e profili sottostanti nonché i requisiti previsti in via alternativa dagli articoli 3 e 6 del decreto in esame devono, invece, essere posseduti — come di norma — alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande. Qualora tra i requisiti specifici sia prevista una anzianità di servizio, questa si aggiunge a quella indicata come necessaria per usufruire del requisito alternativo.

Art. 5.

Il decreto-legge n. 344/1990 convertito in legge n. 21/1991 stabilisce direttamente le modalità di arrotondamento delle percentuali di riserva e, pertanto, il comma terzo dell'articolo in esame si limita ad esplicitarne gli aspetti applicativi.

La riserva deve essere attuata con riferimento al numero dei posti per la copertura dei quali le regioni hanno concesso l'autorizzazione in deroga al divieto delle assunzioni, sulla base della legge finanziaria al momento vigente.

Il principio conteuto nel quarto comma della norma in esame, nel quale si afferma che la procedura di applicazione delle percentuali si attua «anche in sede di successiva utilizzazione delle graduatorie» trova, quindi, il suo fondamento nella considerazione che la copertura dei posti mediante la procedura concorsuale deve essere considerata in modo globale ed unitario. Il rispetto del principio della riserva deve valere, pertanto, analogamente nelle successive utilizzazioni; sicché, anche nel caso di deroghe per singoli posti, nell'assunzione dei candidati, dovrà comunque essere mantenuto il rapporto percentuale fissato dal decreto, attingendo, alternativamente, alla graduatoria generale ed a quella dei riservatari secondo le rispettive quote. Ad es., nel caso di concorso originariamente bandito per tre posti (attribuibili nella proporzione — uno a due — rispettivamente tra cadidati interni ed esterni), la prima utilizzazione della graduatoria dopo la sua approvazione, qualora sia concessa una sola deroga nell'anno di riferimento secondo le leggi finanziarie vigenti, riguarderà quella dei riservatari; nelle successive deroghe concesse nello stesso anno o posteriori — purché ovviamente nell'arco di validità della graduatoria stessa — l'assunzione verrà, invece, disposta attingendo dalla graduatoria generale secondo il suo ordine (quindi comprensivo anche degli interni utilmente classificati che in tal caso sono considerati alla pari degli esterni ai fini del computo delle percentuali). Ciò sta a significare che il rapporto previsto — un terzo agli interni e due terzi agli esterni — dovrà essere rispettato nel complesso delle utilizzazioni globalmente considerate, anche, come già detto, in caso di deroghe per singoli posti.

Art. 6.

La disposizione in esame si occupa di stabilire le percentuali di riserva nonché le relative procedure di applicazione con riferimento al reclutamento del personale collocato nelle posizioni funzionali ricomprese tra il II e V livello retributivo — che avviene mediante le selezioni pubbliche o tramite le liste di collocamento.

Con riguardo al comma 1, si rammenta che le figure professionali per le quali non si deve ricorrere alle liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, e successive modificazioni, sono quelle individuate dal decreto del Ministro del lavoro emanato il 19 maggio 1973 ai sensi dell'art. 34 della legge n. 300/1970, cui si aggiungono le puericultrici e gli operatori addetti all'assistenza, in virtù del comma 2 dell'articolo che si commenta.

Inoltre, la previsione contenuta in tale comma, secondo la quale alle selezioni pubbliche per puericultrice «possono» essere ammessi i candidati in possesso del diploma di assistente all'infanzia va intesa nel senso che detto diploma è da ritenersi equipollente a quello di puericultrice. Pertanto l'ammissione dei candidati in possesso del titolo professionale suddetto non è una facoltà delle singole amministrazioni, bensì un obbligo.

Un particolare cenno merita il comma quarto: infatti, qualora nell'espletamento delle procedure ivi previste il numero dei candidati interni risulti superiore alla quota riservata, la relativa selezione di idoneità dovrà dar luogo ad una graduatoria di merito, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma terzo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988. A tal fine si ritiene che la selezione debba essere integrata con la valutazione dei titoli, secondo le indicazioni contenute nell'art. 45, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/1987, ad opera della stessa commissione incaricata della selezione. Della necessità della presentazione dei titoli deve essere fatta menzione nel bando di selezione, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990.

Quanto sopra vale anche ai fini di una successiva utilizzazione della graduatoria del personale interno riservatario risultato idoneo, la cui validità, in base alla regola generale sancita dall'art. 9 della legge n. 207/1985 è biennale. Per i meccanismi di utilizzazione si rinvia al commento all'art. 5.

Con riferimento alle procedure di cui ai commi primo e quarto in esame, si rammenta che nel totale dei posti vacanti devono essere salvaguardate le quote di riserva spettanti alle categorie protette in base alla normativa vigente (art. 12 della legge n. 482/1968 e art. 19 della legge n. 958/1986) e, con riguardo ai posti da coprire mediante le selezioni dalle liste di collocamento, devono, altresì, essere osservate le previsioni dell'art. 1, comma quarto, della legge n. 407/1990, modificato dall'art. 5 della legge n. 412/1991, che hanno come beneficiari i lavoratori delle aziende che usufruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale.

È necessario che per le medesime ragioni indicate nel commento all'art. 1 anche nei bandi relativi alle selezioni pubbliche o tramite le liste di collocamento sia fatta espressa menzione della riserva spettante agli interni, ancorché nella norma in esame manchi una previsione esplicita, analoga a quella contenuta nel comma 2 dell'art. 1.

Anche nel comma sesto dell'articolo in esame sono previsti requisiti alternativi. Il titolo di studio che può essere sostituito da cinque anni nella posizione funzionale immediatamente inferiore nello stesso mestiere è il diploma di istruzione secondaria di I grado, in alternativa al quale è previsto il possesso della licenza elementare. Si esclude con ciò che possano in qualsiasi modo sostituirsi con l'attività di servizio nella posizione sottostante altri specifici requisiti culturali (quali, ad esempio, quelli prescritti dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990), riferibili a diplomi professionali anche non abilitanti.

In merito alle anzianità di servizio utili a formare i requisiti alternativi valgono le stesse osservazioni precedentemente svolte in relazione all'art. 3, comprese quelle inerenti alla necessaria assenza di sanzioni disciplinari e demerito, per evidente omogeneità nell'applicazione del beneficio a qualsiasi posizione funzionale o profilo attenga il concorso.

Art. 7.

Lo spirito della disposizione transitoria è legato al notevole lasso di tempo intercorso dal momento in cui il legislatore ha previsto per la prima volta la delega per la predisposizione del decreto interministeriale e la sua effettiva emanazione.

La norma transitoria ipotizza due fattispecie: la prima che disciplina i concorsi non ancora portati a termine e la seconda che riguarda quelli ultimati in vario stato e grado di definizione, compresa l'ipotesi di una graduatoria già in corso di utilizzazione.

Riguardo alla prima fattispecie, oggetto del comma 1, si precisa che i concorsi per i quali le amministrazioni sono tenute alla riapertura dei termini sono esclusivamente quelli banditi e pubblicati dopo il 22 settembre 1990, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 264/1990 (poi reiterato nel decreto-legge n. 344/1990), poiché a tale data deve essere fatta risalire l'inziale espressione di volontà del legislatore a proposito del principio della riserva nei concorsi del personale del comparto della sanità. Si ritiene opportuno rammentare che per le operazioni di riapertura dei termini devono essere seguite scrupolosamente tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa concorsuale in materia di pubblicazione dei bandi, al fine di evitare — nel pur apprezzabile intento di accelerare procedure concorsuali «congelate» da tempo — l'instaurazione di sicuro contenzioso che trovi il suo fondamento solo in aspetti meramente formali.

Dopo aver già precisato che i candidati interni «interessati» alla riapertura dei termini sono tutti i dipendenti, si deve specificare, in particolare, con riguardo ai concorsi per il ruolo amministrativo, che versano in tale condizione non solo i candidati interni appartenenti al medesimo ruolo che beneficiano della alternatività dei requisiti ma anche tutti i dipendenti degli altri ruoli e profili che abbiano comunque interesse alla partecipazione ai concorsi dopo l'introduzione nell'ordinamento del principio della riserva di posti. Come già detto, tali candidati devono, tuttavia, essere in possesso del titolo di studio ordinariamente previsto dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 con riferimento al singolo profilo. I requisiti specifici ordinari o alternativi di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal bando di riapertura della procedura concorsuale.

Nella valutazione dei titoli dei candidati che versano nelle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo in esame, si dovrà tenere conto degli abbattimenti delle anzianità di servizio utilizzate per l'ammissione, ai sensi dei precedenti articoli 3, comma 3, e 6, comma 8.

Nell'ultimo periodo del primo comma alle parole «art. 5» si deve leggere «art. 6». Si è dato corso alla relativa rettifica che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

La seconda fattispecie, oggetto del comma 2, è riferita ai concorsi per i quali, essendo già iniziate le prove, la procedura è in stato avanzato o addirittura ultimata. Dall'esame della disposizione emergono possibili diverse situazioni, che richiedono, quindi, comportamenti amministrativi differenti.

Per tutte deve preliminarmente essere osservato che i concorsi nei quali sono sciolte favorevolmente le eventuali riserve espresse in sede di ammissione dei candidati sprovvisti di titoli di studio, sono quelli banditi e pubblicati dopo il 22 settembre 1990. Anche in tali casi sono tassative le figure per le quali opera il possesso dei requisiti specifici alternativi previsti dal regolamento ed il termine di riferimento è la data di scadenza originaria del bando del concorso con riguardo al quale si sciolgono le riserve formulate nell'ammissione.

Con riferimento alle situazioni concrete, nel caso in cui le prove non siano state ancora ultimate è di tutta evidenza che l'amministrazione dovrà informare la commissione esaminatrice del provvedimento adottato, invitandola ad operare le necessarie variazioni di punteggio' nella valutazione dei titoli di carriera dei candidati che fruiscono in base alla nuova disciplina, dei requisiti alternativi.

Del pari, nell'ipotesi che la graduatoria sia stata ultimata ma non ancora approvata, l'ente dovrà rinviare gli atti alla medesima commissione esaminatrice. In entrambi i casi dovrà essere comunicata d'ufficio l'assenza di sanzioni disciplinari o demerito nel quinquennio.

Nel caso, infine, che la graduatoria sia stata approvata e divenuta esecutiva o, a maggior ragione, sia già in corso di ulteriore utilizzazione, lo scioglimento della riserva è un beneficio che opera direttamente senza rettifiche di sorta, inerendo a provvedimento già definito.

Si sottolinea, infine, che nei casi di utilizzazione di graduatorie valide, formatesi a seguito di concorsi banditi e pubblicati dopo il 22 settembre 1990, il principio della riserva di posti agli interni trova applicazione - a far data dal 14 aprile 1992, data di entrata in vigore del regolamento in esame, previa ricognizione dei candidati interni collocati tra gli idonei, nel rispetto delle quote riservatarie e delle procedure di cui al comma quarto dell'art. 5 del regolamento.

* * *

Con l'invito di portare quanto sopra a conoscenza delle unità sanitarie locali e delle altre amministrazioni interessate del proprio territorio, si confida nella fattiva collaborazione delle SS.LL. per l'uniformità di comportamento rispetto alle presenti direttive, al fine di evitare applicazioni disarticolate della normativa concorsuale oggetto della presente circolare.

p. *Il Ministro:* STERLICCHIO

92A4332

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

—

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Napoli Francesco, con sede a Napoli, via Carlo Poerio, 15, già assegnataria del marchio 549 NA, è decaduta dalla concessione del marchio medesimo a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

La stessa ditta ha presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni in dotazione riportanti il suddetto marchio di identificazione.

Pertanto si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

92A4321

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al direttore didattico di Castelfranco Veneto 3° circolo ad accettare una donazione

Con decreto n. 2882/2° del 4 giugno 1992 del prefetto della provincia di Treviso il direttore didattico di Castelfranco Veneto 3° circolo è stato autorizzato ad accettare la donazione di un TV Color 28 con TVL marca Mivar del valore di L. 800.000 disposta dal sig. Loris Mazzorato.

92A4319

Autorizzazione al direttore didattico di Preganziol ad accettare una donazione

Con decreto n. 3314/2° del 23 giugno 1992 del prefetto della provincia di Treviso il direttore didattico di Preganziol è stato autorizzato ad accettare la donazione di un forno elettrico del valore di L. 150.000, un radioregistratore del valore di L. 320.000 e un registratore portatile del valore di L. 80.000 per un totale di L. 550.000 disposta dall'associazione Amici del Sile di Casier.

92A4320

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di un carico di I.V.A. ed accessori, dovuto dalla C.R.S. Analisi S.r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 19 agosto 1992 la riscossione del carico di I.V.A ed accessori di L. 169.805.790 dovuto dalla C.R.S. Analisi S.r.l., con sede in Roma, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A4299

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 10 agosto 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 147.671.364 dovuto dalla S.r.l. Villa Cinzia, con sede in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1992 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 63.816.410 dovuto dalla S.r.l. Canalcavi, con sede in Cagliari, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1992 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 23.310.420 dovuto dalla ditta Bressi Andrea, con sede in Badolato, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1992 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

92A4300

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» propone — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese»

Si propone la modifica dell'art. 3 con il testo seguente:

Art. 3. — La zona di produzione dei vini «Oltrepò Pavese» rosso, rosato o rosso riserva e con specificazione di vitigno, comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese, per gli interi territori, dei seguenti comuni:

provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasgo, Calvignano Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, S. Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e, in parte, i territori dei comuni di Broni, Casteggio, Cicognola, Codevilla, Corvino S. Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giulietta, Stradella, Torricella Verzate;

provincia di Piacenza: parte dei territori dei comuni di Nibbiano e Caminata.

Tale zona è così delimitata:

parte dal km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano; qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte.

Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo S. Ponzo Semola.

Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia ad est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza; prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra Ponte Nizza e Val di Nizza per raggiungere il confine comunale tra Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica, risalendo verso est fino a raggiungere la Cascina della Signora.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo fino ad incontrare il confine dei comuni di Fortunago e Ruino; prosegue

sul confine comunale meridionale di Ruino fino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia e Piacenza: segue il confine verso ovest fino ad incontrare la quota 526 della s.p. di Moncasacco; da qui, con linea retta, prosegue verso est fino alla quota 457; da qui verso nord-est a quota 570 e quindi verso nord fino a raggiungere il confine del comune di Canevino nei pressi della località Rossella.

La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per giungere alla strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

Nel territorio comunale di Ruino e quello delle frazioni Canova, Moncasacco e Mostarina dei comuni di Caminata e Nibbiano, inclusi nella zona di produzione sopra delimitata, l'uso della denominazione di origine è limitata ai vini «Oltrepò Pavese» Pinot Nero spumante, «Oltrepò Pavese» Pinot Grigio, «Oltrepo Pavese» Riesling Italico, «Oltrepò Pavese» Riesling Renano, «Oltrepò Pavese» Moscato, ottenuti dai vitigni ammessi dall'art. 2.

La zona di produzione del vino «Oltrepò Pavese» Buttafuco, insita in quella maggiore dei vini «Oltrepò Pavese», comprende i territori comunali di Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castana, Cigognola e Pietra de' Giorgi.

La zona di produzione del vino «Oltrepo Pavese» Sangue di Giuda, inserita nell'area maggiore dei vini «Oltrepò Pavese» è delimitata come segue: dalla strada statale n. 10 al km. 162,700 segue, quale confine, ad est la strada comunale per Bosnasco, Costa Monte Fedele Casa dei Rovati e Montù Beccaria.

Al bivio di questa, prima dell'abitato, prosegue sulla strada che conduce, verso sud, alle frazioni: Ca' de Bernardini, Borsani, Bergamasco, Poggiolo e ancora per Cerisola, Donelasco e S. Maria della Versa; da qui scende a nord per la strada provinciale S. Maria Stradella sino alla frazione Begoglio dove devia ad ovest per la comunale che tocca le frazioni: Squarzine, Gaiasco, Cella, Ca' di Paglia, sino al ponte del torrente Scuropasso in località Molino Sacrista; quindi scende a valle lungo il torrente Scuropasso sino ad incontrare il confine comunale tra Lirio e Pietra de' Giorgi e comprendere, per intero, quest'ultimo territorio comunale e quello di Cigognola a sud della strada statale n. 10 che costituisce il confine nord sino al km. 162,600 all'imbocco della strada comunale per Bosnasco.

92A4318

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria (sede di Vercelli):

teoria dei segnali;
sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4345

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante: «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 19 settembre 1992)

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle sottoelencate pagine della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*:

— alla pag. 20, all'art. 6, comma 1, terzo periodo, in luogo delle parole: «... del decreto del Presidente della Repubblica 29 *ottobre* 1973 n. 600, ...», si legga: «... del decreto del Presidente della Repubblica 29 *settembre* 1973, n. 600, ...»; ed alla stessa pagina, il comma 2 dell'art. 7 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo articolo 8.»;

— alla pag. 21, al medesimo art. 7, comma 8, terzo periodo, in luogo delle parole: «... agli enti di cui al *secondo comma* dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.», si legga: «... agli enti di cui al *comma 2* dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.»; ed alla stessa pagina all'art. 8, comma 4, in luogo delle parole: «... la tassa di *stanziamento* ...», si legga: «... la tassa di *stazionamento* ...».

92A4373

Comunicato relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 luglio 1992 recante: «Approvazione delle tariffe per la determinazione della riserva matematica per gli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1992).

Nella tabella 1-M allegata al decreto citato in epigrafe, recante «coefficiente per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 45/1990 per individui di condizione attiva», riportata alla pag. 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'ultima colonna riportante l'anzianità contributiva pari a 20, in corrispondenza dell'età 60, in luogo di: «*18.9076*», si legga: «*13.2398*»; in corrispondenza dell'età 61, in luogo di: «*18.2426*», si legga: «*13.5192*»; in corrispondenza dell'età 62, in luogo di: «*17.5829*», si legga: «*13.8200*»; in corrispondenza dell'età 63, in luogo di: «*16.9303*», si legga: «*14.1475*»; in corrispondenza dell'età 64, in luogo di: «*16.2858*», si legga: «*14.5084*».

92A4301

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1992).

L'avviso di vacanza di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento relativo alle Università di Trieste, Parma, Salerno, Politecnico di Milano, pubblicato a pag. 46 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve essere integrato come segue:

«Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1992 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo».

92A4353

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 2 3 0 9 2 *

L. 1.200